

Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Trieste

e

Elettra - Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università" o "Ateneo", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2023 (prot. n. 175885)

e

Elettra - Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni, in prosieguo denominata "Elettra Sincrotrone Trieste" o "Società", con sede legale in S.S. 14, Km 163,5, Area Science Park – 34149 Basovizza (Trieste), in persona del Presidente e Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Alfonso Franciosi, nato a Roma, il 14 luglio 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di Elettra Sincrotrone Trieste, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2023, di seguito anche indicate congiuntamente "Parti" o "Enti" e "singolarmente "Parte",

premesse che:

- Elettra Sincrotrone Trieste, società di interesse nazionale ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sulla base delle sue attività inerenti al migliore utilizzo scientifico e tecnologico delle sorgenti di luce Elettra e FERMI, è disponibile a collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse, con

l'Università allo svolgimento di attività di ricerca, didattica e formative, con l'obiettivo di stimolare iniziative e programmi di ricerca su temi di comune interesse e di contribuire a migliorare la preparazione culturale e professionale degli studenti impegnati nei corsi di laurea, nonché di neo laureati, dottorandi e assegnisti di ricerca;- tra l'Università degli Studi di Trieste ed Elettra Sincrotrone Trieste è attualmente vigente una convenzione quadro di durata quinquennale stipulata il 20 dicembre 2018;

- tale convenzione quadro proseguiva il rapporto di collaborazione fra i due Enti - già regolato da una precedente convenzione - avente per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e didattica su temi di comune interesse nell'ottica di conseguire importanti progressi nella ricerca di base e applicata e una formazione di livello più avanzato per studenti, neolaureati e dottorandi;

- nel corso del 2017, su proposta del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha finanziato ad Elettra Sincrotrone Trieste un progetto del valore di 170 milioni di euro per la realizzazione dell'infrastruttura "Elettra 2.0", nell'ambito del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese costituito ai sensi dell'art. 1, comma 140 delle Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- il Consiglio di Amministrazione di Elettra Sincrotrone Trieste ha deliberato in data 19/12/2017 l'autorizzazione della fase esecutiva del Progetto "Elettra 2.0" da parte della Società, finanziato sul cap. 7445 del bilancio dello Stato nell'ambito del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui al precedente alinea, vista la necessità di aggiornare la sorgente di luce Elettra e per garantirne la competitività a livello internazionale, rinnovandone le linee di luce;

- nell'ambito del Progetto Elettra 2.0 e, più in generale, degli sviluppi futuri delle macchine di luce Elettra e FERMI, è interesse di Elettra Sincrotrone Trieste approfondire tematiche scientifiche di rilievo in sinergia con l'Università, anche mediante il finanziamento di assegni di ricerca e/o di altre forme di collaborazione;

- le Parti, anche alla luce delle necessità derivanti dall'esecuzione da parte della Società del Progetto

“Elettra 2.0”, sono intenzionate a mantenere e sviluppare ulteriormente il loro proficuo rapporto di collaborazione e intendono stipulare una nuova convenzione quadro che sostituisca la precedente, aggiornandone la veste formale e parzialmente il contenuto;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro (nel seguito anche la “Convenzione”).

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in progetti di ricerca di base o applicata e di formazione in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ambiente;
- applicazioni mediche e farmaceutiche;
- energia;
- informatica;
- nanotecnologie;
- nuovi materiali e dispositivi;
- scienza e tecnologie dei laser a elettroni liberi;
- scienza e tecnologie degli acceleratori di particelle.

Presso Elettra Sincrotrone Trieste studenti, laureandi e dottorandi dell’Università potranno partecipare ad attività didattiche o di tirocinio ivi previste, anche finalizzate alla preparazione di tesi di laurea o di laurea magistrale e di Dottorato di Ricerca. A tali attività sovrintenderanno i docenti dell’Università di concerto con i referenti scientifici designati da Elettra Sincrotrone Trieste.

Il personale docente e ricercatore dell’Università potrà svolgere, su richiesta di Elettra Sincrotrone Trieste e, fermo il rispetto dei propri impegni didattici e istituzionali presso l’Ateneo, corsi o seminari

di aggiornamento professionale per il personale di Elettra Sincrotrone Trieste. Parimenti il personale ricercatore di Elettra Sincrotrone Trieste potrà svolgere, nel rispetto della normativa vigente sulla didattica universitaria e conformemente a quanto stabilito tra le Parti nell' "Accordo di collaborazione didattica nell'ambito di corsi di I, II e III livello dell'Università degli Studi di Trieste" dd. 31/07/2023, corsi o seminari per gli studenti dell'Università.

Il personale docente e ricercatore dell'Università potrà, inoltre, sviluppare e coordinare programmi comuni di ricerca e sviluppo di reciproco interesse, nonché collaborare ad iniziative di natura scientifica proposte da Elettra Sincrotrone Trieste. Ai progetti e alle iniziative disciplinati dagli atti e/o Accordi Attuativi di cui al presente articolo l'Università contribuisce tramite la partecipazione di personale docente, ricercatore, assegnisti di ricerca, dottorandi, laureandi, borsisti e studenti di master.

Art. 2 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete a entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al precedente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo e di Elettra Sincrotrone Trieste, saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o Accordi Attuativi comunque denominati che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Detti atti/Accordi Attuativi saranno stipulati in coerenza con quanto previsto da Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità – Titolo IV, Capo II e Capo III.

Negli atti e/o accordi in questione saranno stabiliti:

- l'oggetto, i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali

e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'attuazione del progetto;

- tutto quanto attiene alla sicurezza, alla protezione sanitaria ed alle coperture assicurative;

- i referenti;

- se a titolo oneroso, le eventuali fonti di finanziamento esterno e le modalità e i termini di rimborso spese o di pagamento;

ogni Accordo Attuativo conterrà, sia per quanto riguarda i progetti di ricerca comuni, che per quanto riguarda i progetti di formazione comuni, l'indicazione del personale docente e ricercatore e degli eventuali studenti, laureandi, assegnisti di ricerca e dottorandi dell'Università impegnati sullo specifico Programma di Ricerca/formazione comune nonché le attività ad essi affidate e l'impegno orario richiesto. Ogni Accordo Attuativo dovrà prevedere inoltre l'eventuale utilizzo di laboratori/locali di Elettra Sincrotrone Trieste e dell'Università da parte di tali soggetti. Laddove il progetto di ricerca/formazione si svolga su più di un'annualità, l'elenco del personale universitario docente e ricercatore, che partecipa ai programmi di ricerca/formazione congiunti e ad ogni altra attività prevista dagli specifici Accordi Attuativi, viene proposto annualmente dal Responsabile di progetto dell'Università, previsto dall'Accordo Attuativo, al Dipartimento cui afferiscono le unità di personale coinvolte, unitamente alle attività ad essi affidate nell'ambito del Programma e all'impegno orario richiesto, per la relativa approvazione. Laddove siano previsti compensi aggiuntivi per il personale universitario di volta in volta coinvolto, si applicherà quanto previsto dal "Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi".

Resta salva la possibilità da parte di Elettra Sincrotrone Trieste di conferire incarichi esterni, a titolo personale a professori o ricercatori a tempo pieno dell'Università, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente di cui al d.lgs n. 165/2001 s.m.i. nonché dai Regolamenti adottati dall'Ateneo. Tutti i soggetti coinvolti nello specifico Programma di Ricerca/Formazione comune saranno tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, a tutte le condizioni stabilite nella presente

Convenzione e negli Accordi Attuativi di cui al precedente alinea.

La partecipazione al Programma di Ricerca/Formazione comune non farà in alcun modo sorgere in capo alle Parti obblighi di alcuna natura previdenziale e/o retributiva o assimilabile a lavoro subordinato, prestazione professionale, occasionale o ancora ad altra forma ad essi equiparabile nei confronti dei soggetti coinvolti. Gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento di attività didattica e di ricerca saranno stabiliti nell'Accordo Attuativo che regola lo specifico Programma di Ricerca/Formazione comune, nel rispetto, per quanto riguarda l'Università, del "Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi".

L'eventuale erogazione di borse di studio o di assegni di ricerca o l'eventuale formalizzazione di altre forme contrattuali post dottorato o simili, ai sensi della normativa vigente, finanziati da Elettra Sincrotrone Trieste, non costituirà presupposto per l'instaurazione di futuri rapporti di lavoro con la Società. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università, gli atti e/o Accordi Attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione Quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 3 – Referenti della Convenzione quadro

Per l'attuazione della presente Convenzione Quadro, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Il Referente per Elettra Sincrotrone Trieste è il dott. Matteo Larice, Responsabile Attività Risorse

Umane.

Il Referente per l'Università è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel Prof. Alberto Morgante, del Dipartimento di Fisica.

In caso di sostituzione del proprio Referente ciascuna Parte informerà l'altra entro (30) trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 4 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 3, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 5 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a garantire per sé e per il proprio personale la massima riservatezza ed a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato e qualificate per iscritto come confidenziali, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la Parte che ha subito la violazione.

Articolo 6 – Clausola di limitazione di responsabilità

Elettra Sincrotrone Trieste non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di Elettra Sincrotrone Trieste né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Elettra Sincrotrone Trieste.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da Elettra Sincrotrone Trieste; è parimenti esclusa ogni garanzia di Elettra Sincrotrone Trieste per le obbligazioni contratte dall'Università.

Art. 7 – Finanziamento di Assegni di ricerca, Contratti di ricerca, Borse e Premi di studio

Elettra Sincrotrone Trieste potrà finanziare assegni di ricerca, Contratti di ricerca, borse di dottorato, post-dottorato o premi per studenti, laureati o dottorandi dell'Università con le modalità indicate dall'art. 2 della presente Convenzione.

Inoltre, attraverso gli Accordi Attuativi sopra indicati le Parti potranno concordare e disciplinare il finanziamento da parte di Elettra Sincrotrone Trieste di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca con le forme e nei modi di cui all'art. 22 comma 1 della L. n. 240 del 30.12.2010 e ss.mm.ii, ovvero altre forme di contratti di ricerca post-dottorato o simili ai sensi della normativa vigente.

Se ritenuto d'interesse da parte di Elettra Sincrotrone Trieste per lo svolgimento dei programmi di ricerca i Dipartimenti potranno inoltre attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. n. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte di Elettra Sincrotrone Trieste. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico del finanziatore ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

Articolo 8 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare eventuali modalità di utilizzo degli stessi, tenuto

conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole, nel caso, in forma palese negli atti di stipula degli atti/Accordi Attuativi di cui all'art. 2 della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ~~concordate~~ ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Elettra Sincrotrone Trieste garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Nel caso in cui assegnisti di ricerca, collaboratori e/o personale non di ruolo dell'Ateneo fosse chiamato a partecipare alle attività previste dall'art. 2, dovranno garantire a proprie spese le necessarie coperture assicurative richieste per l'accesso ai locali e laboratori di Elettra Sincrotrone Trieste. Per le nuove forme contrattuali post-dottorato et sim., le coperture assicurative verranno regolate in base alla relativa normativa.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e/o previste da disposizioni interne della parte ospitante.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati e pubblicazione.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta *pro quota* inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

I risultati delle attività svolte in esecuzione della presente Convenzione potranno essere oggetto di pubblicazione previo consenso scritto di entrambe le Parti e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati stessi.

Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse modalità da concordare negli Accordi Attuativi.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 11 – Pubblicazioni.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte e informandola per iscritto.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri

studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati. Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università (DPO) è contattabile al seguente indirizzo *email* dpo@units.it; il Responsabile della protezione dei dati di Elettra Sincrotrone Trieste (DPO) è

contattabile al seguente indirizzo *email* dpo@elettra.eu.

Articolo 13 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica -Decreto Legislativo n. 231/2001

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. N. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Università dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. N. 231/2001 adottato da Elettra Sincrotrone Trieste (consultabile sul sito internet <http://www.elettra.eu/public/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corrruzione-e-trasparenza.html>) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dell'attività prevista dalla presente Convenzione.

L'inosservanza delle suddette previsioni costituisce grave inadempimento contrattuale in relazione al quale Elettra si riserva la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Elettra Sincrotrone Trieste dichiara di conoscere le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo (<http://www.units.it>) e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dell'attività prevista dalla presente Convenzione.

L'inosservanza delle suddette previsioni costituisce grave inadempimento contrattuale in relazione al quale l'Università si riserva la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 14 – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 15 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dal 20 dicembre 2023 e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quinquennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di 3 (tre) mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 (quarantacinque) giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le Parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le Parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione del caso previsto al quarto comma, salva la possibilità di stipulare specifici accordi in merito.

Articolo 16 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del foro di

Trieste.

Articolo 17- Spese

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'Università assolverà l'intera imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.06.2014 e provvederà a chiedere il rimborso del 50% della spesa ad Elettra Sincrotrone Trieste.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Prof. Roberto Di Lenarda - sottoscritto digitalmente –

Il Presidente e Amministratore Delegato di Elettra – Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni

Prof. Alfonso Franciosi - sottoscritto digitalmente –

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 6 (Clausola di limitazione di responsabilità) e 16 (Controversie) della presente Convenzione.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Prof. Roberto Di Lenarda - sottoscritto digitalmente –

Il Presidente e Amministratore Delegato di Elettra – Sincrotrone Trieste, Società Consortile per

Azioni

Prof. Alfonso Franciosi - sottoscritto digitalmente –

Documento sottoscritto con firma digitale, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82., in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.